

PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI EX ART. 27, COMMA 3 DEL D. Lgs. 105/2015 PER GLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DI SOGLIA INFERIORE PRESENTI IN CAMPANIA – TRIENNIO 2025-2027



MARZO 2025	Funzione e Nome
Redatto da	I.F. U.O.C. SOAC Dott. Ing. Marino Carelli
Verificato da	Dirigente U.O. COAM Dott.ssa Annalisa Mollo
Verificato da	Dirigente U.O.C. SOAC Dott.ssa Ing. Rita Iorio
Verificato da	Direttore Tecnico a.i. Dott. Claudio Marro
Approvato da	Direttore Generale Avv. Luigi Stefano Sorvino

**PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI EX ART. 27, COMMA 3 DEL D. Lgs. 105/2015
PER GLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DI SOGLIA
INFERIORE PRESENTI IN CAMPANIA – ANNI 2025-2027**

1. PREMESSA

Il presente Piano Regionale delle Ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di soglia inferiore presenti in Campania viene redatto dall'ARPAC in ottemperanza alla richiesta della Regione Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – prot. n. PG/2025/0104637 del 28/02/2025, acquisita al prot. ARPAC in pari data col n. 13713.

Il Piano Regionale - analogamente a quello nazionale per gli stabilimenti di soglia superiore predisposto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA, cui ha fatto seguito la Programmazione Triennale 2025-2027 delle Visite Ispettive agli stabilimenti di soglia superiore presenti in Campania approvata dal Comitato Tecnico Regionale ex art. 10 D. Lgs. 105/2015 nella seduta del 12/03/2025 - presenta i seguenti obiettivi e finalità:

- l'effettuazione da parte della Regione della valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni; la suddetta valutazione è finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria;
- la predisposizione dei programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco, in modo che le attività ispettive di competenza possano essere completate nell'arco del triennio 2025-2026-2027;
- l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) di cui al D. Lgs. 152/2006.

Le ispezioni: riferimenti normativi

Il D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” all'articolo 3, comma 1, lettera v) definisce ispezioni *“tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle*

relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiuta da o per l'autorità competente, al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti”.

Il citato decreto legislativo affronta il tema delle ispezioni in particolare:

- nell'articolo 27, dove fornisce le indicazioni più generali;
- nell'allegato H, dove affronta il tema dei contenuti della pianificazione, dei criteri per la programmazione e lo svolgimento delle verifiche ispettive;
- nell'allegato I, dove affronta il tema delle tariffe a carico dei gestori.

Le ispezioni, ai sensi del nuovo decreto legislativo, si distinguono in *ordinarie*, svolte in base ad una programmazione ben definita, e in *straordinarie*, svolte all'occorrenza e con la massima tempestività.

Ispezioni ordinarie

Le ispezioni *ordinarie* sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate a prevenire incidenti rilevanti, di disporre degli idonei mezzi a limitarne le eventuali conseguenze sia all'interno che all'esterno, e che tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite nei vari documenti obbligatori descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento. Inoltre, le ispezioni sono svolte anche al fine di consentire che il gestore possa comprovare che le informazioni fornite con la Notifica, siano rese pubbliche.

Le ispezioni ordinarie sono pianificate dall'Autorità competente – quindi la Regione; sono programmate e disposte, con oneri a carico dei gestori, dall'Autorità competente o da un soggetto allo scopo incaricato.

Ispezioni straordinarie

Le ispezioni *straordinarie* hanno lo scopo di indagare con la massima tempestività in caso di denunce gravi, incidenti gravi e “quasi incidenti”, nonché indagare in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente (D. Lgs. 105/2015). Per questo ovviamente non sono né pianificate né programmate. Sono disposte dall'Autorità competente – quindi la Regione – e gli oneri sono a carico dei gestori. La tariffa è quella prevista per le ispezioni ordinarie ed indicata nell'allegato I del D. Lgs. 105/2015, valida per entrambe le tipologie di stabilimenti (sia di soglia inferiore che superiore).

2. CONTENUTO DEL PIANO

L'Articolo 27 del D. Lgs. 105/2015, al comma 3, specifica che il Piano delle ispezioni ordinarie deve contenere i seguenti elementi:

- 1) Una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- 2) La zona geografica coperta dal piano delle ispezioni;
- 3) L'elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- 4) Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3), dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- 5) Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3), degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- 6) L'indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- 7) L'indicazione dei criteri e delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- 8) Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) di cui al D. Lgs. 152/2006.

2.1 Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Gli aspetti di sicurezza che devono essere tenuti presente, in termini generali, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad un singolo stabilimento, anche in relazione alla sua collocazione territoriale e ambientale, sono quelli evidenziati nell'allegato H del D. lgs. 105/2015, e cioè:

- a) Pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) Risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) Segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- d) Stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino;
- e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante;
- h) Vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Tali aspetti costituiscono, di fatto, i criteri generali su cui si basa la Programmazione annuale delle ispezioni, specificati ciascuno attraverso alcuni parametri di riferimento proposti nell'Appendice 1 dell'Allegato H.

La valutazione di tali parametri costituisce pertanto la metodologia di supporto all'identificazione della categoria di priorità – e quindi della relativa frequenza – delle ispezioni nei singoli stabilimenti.

Come già evidenziato, ai sensi del D. Lgs. 105/2015, le ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, non possono avere un intervallo superiore a tre anni, a meno che non sia effettuata una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante. In tal caso, l'intervallo può essere superiore. L'intervallo massimo consentito è stabilito essere di cinque anni.

Di seguito si propone il percorso di valutazione delle priorità relativamente alle tabelle A ÷ H di cui all'Appendice 1 dell'Allegato H, pur evidenziando che è facoltà dell'Autorità preposta alla programmazione, di modificare i punteggi proposti, sulla base delle informazioni in suo possesso e dell'esperienza pregressa.

Il percorso, per ogni stabilimento, prevede tre fasi:

- 1) Valutazione dei parametri delle seguenti Tabelle, dalla A alla H, ed assegnazione ad ogni parametro della relativa categoria/punteggio;
- 2) Effettuazione della sommatoria delle categorie/punteggi attribuiti;
- 3) Identificazione del Livello di Priorità e quindi della rispettiva frequenza d'ispezione presso ciascun stabilimento.

La categoria/punteggio è assegnata in base alle seguenti valutazioni:

Tabella A - Pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggio base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti	5	2
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		b) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		d) Centrali termoelettriche	2	4

La cosiddetta “valorizzazione” della pericolosità viene derivata dal punteggio base (valore attribuito secondo metodologie in uso presso altri Stati dell’Unione Europea), al fine di ricondurre il livello di priorità dell’attività ad una “categoria”, come per le altre tabelle contenute nell’Allegato H, secondo la seguente corrispondenza:

Tabella A1- Valorizzazione della pericolosità	
Punteggio base	Cat. (1)
≥8	1
5-7	2
3-4	3
1-2	4

Nota (1): valore della categoria da considerare nella formula a pagina 9

Tabella B - risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard del settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

Tabella C - segnalazioni, reclami, incidenti e quasi incidenti	
Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidente, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni

Tabella D - Stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante

Tabella E - Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante *	
Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

Nota *: La tabella E è applicabile solo in caso di stabilimenti ricadenti in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti nei quali è possibile l'effetto domino

Tabella F - Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti) - mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti) - categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001
2	Aree con destinazione residenziale, media densità ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti) - mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti) - centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti) - luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso) - Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno) - categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti) - luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso) - Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno) - categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici) - categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi - Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici - categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone - categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001

Tabella G - Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento di:
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse
3	Recettore sensibile generico
4	Nessun recettore vulnerabile

Tabella H - vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati
2	Mancanza di specifici percorsi identificati

Sulla base dei parametri di riferimento (categorie) sopra individuati, la priorità di programmazione (e la frequenza) ispettiva viene determinata, per ogni singolo stabilimento, in base alla seguente formula:

$$P = \sum Cat. \times \left(\frac{Cat. disp.}{Cat. appl.} \right)$$

dove:

Σ Cat. = Somma dei valori delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza

Cat. disp. = n° totale delle categorie disponibili, pari a 30

Cat. appl. = n° totale delle categorie disponibili applicate (1÷30)

P = parametro di **priorità per la programmazione ispettiva** dal quale si ricava il livello di priorità per lo stabilimento:

In base al valore di P, attraverso la tabella seguente, è possibile identificare tre “livelli di priorità”, che corrispondono ad altrettante specifiche periodicità (frequenze) per la programmazione delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di soglia inferiore:

P	Livello priorità/Frequenza ispezioni ordinarie
<10	I priorità (annuale)
10-20	II priorità (biennale)
>20	III priorità (triennale)

Nell'allegato foglio di calcolo, per ciascuno dei 55 stabilimenti di soglia inferiore presenti in Campania, sono stati valorizzati, sulla base delle informazioni disponibili, i parametri di riferimento di cui alle tabelle A ÷ H sopra elencate e, attraverso la suddetta formula, è stato determinato il valore del parametro di priorità P e, conseguentemente, il livello di priorità e la frequenza delle ispezioni.

2.2 Zona geografica coperta dal Piano delle ispezioni

La zona geografica di riferimento del presente Piano è la Regione Campania, suddivisa in cinque province: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

I Comuni interessati dal presente Piano sono 49, di cui 7 in provincia di Avellino, 4 in provincia di Benevento, 9 in provincia di Caserta, 19 in provincia di Napoli e 10 in provincia di Salerno.

2.3 Elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano delle ispezioni

Gli stabilimenti contemplati nel presente Piano sono tutti quelli di soglia INFERIORE presenti in Campania, per un totale di 55 stabilimenti, di cui 7 in provincia di Avellino, 4 in provincia di Benevento, 10 in provincia di Caserta, 24 in provincia di Napoli e 10 in provincia di Salerno.

Di seguito si riporta l'elenco completo degli stabilimenti di soglia inferiore presenti in Campania, comprensivo, per ciascuno di essi, del Codice Univoco identificativo di cui all'Inventario Nazionale degli stabilimenti a Rischio di Incidenti Rilevanti curato da ISPRA.

Provincia di Avellino:

- 1) (DQ006) - ALCAGAS S.r.l. – Altavilla Irpina
- 2) (NQ038) - ME.RES. S.r.l. – Avellino
- 3) (NQ107) - TERNA RETE ITALIA S.p.A. (TERNA GROUP) – Flumeri
- 4) (DQ007) - CAPONE PROPERTIES S.r.l. – Monteforte Irpino
- 5) (NQ109) - TERNA RETE ITALIA S.p.A. (TERNA GROUP) – Scampitella
- 6) (NQ095) - CAMPANIA TEPOR S.r.l. – Torella dei Lombardi
- 7) (NQ119) - LINEA FINALE IRPINIA – LFI S.r.l. - Vallata

Provincia di Benevento:

- 1) (NQ026) - GARGANOGAS S.r.l. – Benevento
- 2) (NQ108) - TERNA RETE ITALIA S.p.A. (TERNA GROUP) – Castelfranco in Miscano
- 3) (NQ100) - PIROMAGIA S.r.l. – Pannarano
- 4) (NQ074) - SIA GAS S.r.l. – Pontelandolfo

Provincia di Caserta:

- 1) (NQ115) - FULGORGAS SUD S.r.l. - Alife
- 2) (NQ085) - ZIPPO GAS S.n.c. – Camigliano
- 3) (NQ053) - AVERSANA PETROLI S.r.l. – Casal di Principe
- 4) (NQ120) - NIPPON GASES OPERATIONS S.r.l. – Caserta
- 5) (DQ023) - ENERGAS S.p.A. – Cesa
- 6) (DQ021) - SOL S.p.A. – Marcianise
- 7) (DQ011) - IGAT INDUSTRIA GAS TECNICI S.p.A. – Pignataro Maggiore
- 8) (NQ117) - SNAM 4 MOBILITY S.p.A. – Pignataro Maggiore
- 9) (NQ096) - KALORFIAMMA S.r.l. – Presenzano
- 10) (NQ071) - PIROTECNICA TEANESE S.r.l. – Teano

Provincia di Napoli:

- 1) (NQ088) – I.S.O. S.r.l. – Afragola
- 2) (NQ072) - LA PIROTECNICA S.r.l. – Agerola
- 3) (DQ025) - ANGEL GAS S.r.l. – Bacoli
- 4) (DQ015) - LUMAGAS S.r.l. – Boscotrecase
- 5) (NQ060) - RA.M.OIL S.p.A. – Casalnuovo di Napoli
- 6) (NQ083) - VESUVIOGAS S.r.l. – Frattamaggiore
- 7) (NQ106) - ECO G.P.L. S.r.l. – Giugliano in Campania
- 8) (NQ118) - OPIFICIO PETROLIFERO ITALIANO – O.P.I. S.r.l. – Napoli
- 9) (NQ034) - POLIS 4 S.r.l. - Napoli
- 10) (NQ099) - CANTONE ENERGIA S.r.l. – Nola
- 11) (NQ097) - LEONARDO S.p.A. – Divisione Aerostrutture – Nola
- 12) (NQ114) - MANU GAS S.r.l. - Ottaviano
- 13) (NQ047) - LINCAR GAS S.r.l. – Palma Campania
- 14) (NQ036) - NAPOLETANA CALOR S.r.l. – Poggiomarino
- 15) (NQ058) - MERIDIONAL GPL S.r.l. – Pompei
- 16) (NQ111) - ALBA DE BIASE & C. S.a.s. – Pozzuoli
- 17) (NQ018) - BA.CO.GAS S.r.l. – Qualiano
- 18) (NQ082) - GRS CHEMICAL TECHNOLOGIES S.r.l. - Qualiano
- 19) (NQ028) – I.M.P.E. S.p.A. – Qualiano
- 20) (NQ081) - SO.VE.GAS SOCIETÀ VESUVIANA GAS S.r.l. – Saviano
- 21) (NQ027) - TOP GAS S.r.l. – Terzigno

- 22) (NQ064) - LUDOIL ENERGIA S.r.l. – Torre Annunziata
- 23) (NQ084) - GEAGAS S.r.l. – Torre del greco
- 24) (NQ065) – FIREWORKS SUD S.n.c. di GIOVANNI LIPORI & C. – Giugliano in Campania

N.B.: In base ai dati dell'Inventario nazionale aggiornato al 21 dicembre 2024, la ditta FIREWORKS SUD S.n.c. di GIOVANNI LIPORI & C. risulta inserita nell'elenco degli stabilimenti di soglia superiore; tuttavia, dall'esame degli atti in possesso di ARPAC (sedute del CTR del 04/03/2021 e del 20/12/2022, lettera Comando VV.F. Napoli prot. n. 57385 del 06/12/2022, decreto Prefettura di Napoli del 23/12/2022), risulta che la suddetta ditta è stata declassata a soglia inferiore.

Provincia di Salerno:

- 1) (NQ032) - DIPOGAS S.r.l. – Albanella
- 2) (NQ051) - POMPEANGAS s.a.s. di Catello Allegro & C. – Angri
- 3) (NQ110) - LOGISTICA PELLEGRINO S.r.l. – Battipaglia
- 4) (NQ044) ROBURGAS S.p.A. G. & O. DE PISAPIA PRODOTTI PETROLIFERI E AFFINI – Cava de' Tirreni
- 5) (NQ090) - CONSORZIO GALLO – Giffoni Sei Casali
- 6) (NQ055) - SOEV S.r.l. – Mercato San Severino
- 7) (DQ008) - DEPOR GAS S.r.l. – Padula
- 8) (NQ061) - FONTEGAS GROUP S.r.l. – Roccadaspide
- 9) (NQ063) – NEXT S.r.l. – San Cipriano Cipentino
- 10) (NQ046) - TEX di BALBO MARIO – San Giovanni a Piro

2.4 Indicazioni per l'individuazione dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 105/2015 è compito del CTR in accordo con la Regione (o il soggetto da essa designato) individuare, secondo i criteri indicati nell'allegato E del suddetto decreto, gli stabilimenti RIR, o gruppi di stabilimenti di soglia superiore e inferiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi o dell'inventario delle sostanze pericolose.

A titolo informativo, ed evidenziando che l'effetto domino non va inteso solo con riferimento ai limiti amministrativi comunali, si riportano di seguito i comuni sul territorio regionale in cui sono presenti due o più stabilimenti, sia di soglia superiore che di soglia inferiore, con pericoli di incidenti rilevanti.

- Napoli: 9 stabilimenti (7 di soglia superiore e 2 di soglia inferiore);
- Qualiano: 3 stabilimenti (3 di soglia inferiore).

- Giugliano in Campania: 2 stabilimenti (2 di soglia inferiore);
- Caivano: 2 stabilimenti (1 di soglia superiore ed 1 di soglia inferiore);
- Marcianise: 2 stabilimenti (1 di soglia superiore ed 1 di soglia inferiore);
- Padula: 2 stabilimenti (1 di soglia superiore ed 1 di soglia inferiore);
- Nola: 2 stabilimenti (2 di soglia inferiore);
- Pignataro Maggiore: 2 stabilimenti (2 di soglia inferiore);
- Poggioreale: 2 stabilimenti (2 di soglia inferiore);

2.5 Procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie

2.5.1 Procedure per la programmazione delle ispezioni ordinarie

La programmazione delle ispezioni ordinarie deve essere effettuata sulla base dei livelli di priorità individuati con la valutazione di cui al paragrafo 2.1, che consentono di suddividere gli stabilimenti presenti in Campania in tre fasce, con frequenza variabile da 1 a 3 anni.

Analogamente a quanto proposto dal Ministero dell'Interno per la programmazione delle ispezioni dei CTR negli stabilimenti di soglia superiore, si propone analogo percorso per l'individuazione del numero di ispezioni da programmare da parte della Regione Campania.

La Regione individuerà innanzitutto il numero di ispezioni da programmare nel territorio di competenza, sulla base del numero complessivo di stabilimenti e della loro suddivisione in livelli di priorità, sulla base dei seguenti elementi e criteri:

- **N** è il numero di stabilimenti di fascia inferiore presenti in Regione, suddivisi in:
 - **n1** = numero di stabilimenti di livello di priorità 1
 - **n2** = numero di stabilimenti di livello di priorità 2
 - **n3** = numero di stabilimenti di livello di priorità 3
- con **N = n1 + n2 + n3**
- **I** è il numero di ispezioni annue da programmare, così determinato:
 - gli stabilimenti di livello 1 debbono essere ispezionati nel triennio con frequenza annuale; alla fine di ogni ispezione la Regione, sulla base delle relative risultanze, potrà confermare o aggiornare il livello, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al par. 2.1;
 - gli stabilimenti di livello 2 debbono essere di norma ispezionati con frequenza biennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro delle Commissioni ispettive, nel primo anno si potranno programmare il 50% delle ispezioni negli stabilimenti di livello di priorità 2, rimandando al secondo anno la programmazione delle ispezioni nell'altro 50%

degli stabilimenti, mentre nel terzo anno si procederà alla programmazione delle ispezioni negli stabilimenti di priorità 2 già visitati il primo anno, a meno che non siano intervenuti aggiornamenti del livello di priorità al termine della precedente visita; anche in questo caso, infatti, alla fine di ogni ispezione la Regione, sulla base delle relative risultanze, potrà motivatamente confermare o aggiornare il livello, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al par. 2.1;

- gli stabilimenti di livello 3 debbono essere di norma ispezionati con frequenza triennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro delle Commissioni ispettive, nel primo anno si potranno programmare il 30% ca. delle ispezioni negli stabilimenti di livello di priorità 3, equi-ripartendo nei due anni successivi la programmazione delle restanti ispezioni; anche in questo caso, alla fine di ogni ispezione la Regione, sulla base delle relative risultanze, potrà motivatamente confermare o aggiornare il livello, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al par. 2.1;
- in relazione all'eventuale ingresso nel campo di assoggettabilità del D. Lgs. 105/2015 di "nuovi stabilimenti" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) o "altri stabilimenti" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g), è necessario che la Regione includa nella programmazione annuale un congruo numero di ispezioni in tali stabilimenti, in numero pari ad almeno il 10% del totale delle ispezioni programmate negli stabilimenti di soglia inferiore nel territorio di competenza, indipendentemente dalle risultanze dell'applicazione ad essi della valutazione di cui al par. 2.1

Pertanto, si avrà:

$$I = i1 + i2 + i3 + iN$$

con:

i1 = numero di ispezioni annue in stabilimenti di livello di priorità 1 = **n1**

i2 = numero di ispezioni annue in stabilimenti di livello di priorità 2 = **n2/2**

i3 = numero di ispezioni annue in stabilimenti di livello di priorità 3 = **n3/3**

iN = numero di ispezioni annue in nuovi o altri stabilimenti = **0,1 (i1+i2+i3)**

Applicando i suddetti criteri ai risultati di cui al paragrafo 2.1, compendiati nell'allegato foglio di calcolo, si ottiene:

$$n1 = 0$$

$$n2 = 16$$

$$n3 = 39$$

$$N = n1 + n2 + n3 = 55$$

$$i1 = n1 = 0$$

$$i2 = n2/2 = 8$$

$$i3 = n3/3 = 13$$

$$iN = 0,1 (i1+i2+i3) = 2$$

Naturalmente i criteri sopra indicati dovranno essere applicati dalla Regione con il necessario grado di flessibilità, soprattutto in relazione al numero complessivo degli stabilimenti presenti nel territorio di competenza, alla loro ripartizione nei tre livelli di priorità, nonché alla verifica dell'effettivo avvio dell'attività in quegli stabilimenti recentemente assoggettati all'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 ma nei quali, tuttavia, all'atto della stesura del presente piano l'attività stessa non risulta ancora avviata (cfr. in proposito colonna relativa allo "Stato Stabilimento" nell'allegato elenco/foglio di calcolo del parametro di priorità P).

Nella programmazione delle ispezioni si dovrà inoltre tener della disponibilità su base annuale di un numero di ispettori qualificati adeguato per la costituzione delle Commissioni ispettive, nonché della necessità di riequilibrare i carichi di lavoro nei tre anni di durata del presente piano; sono pertanto ammessi scostamenti dai numeri sopra riportati, purché adeguatamente motivati e tenendo fermo il principio, stabilito dalla direttiva europea, che qualunque scostamento dalla frequenza triennale di ispezione può essere ammesso solo ad esito di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associati ad ogni singolo stabilimento.

2.5.2 Costituzione delle Commissioni ispettive

La Regione, determinato il numero annuo di ispezioni e delle Commissioni conseguentemente da costituire, individua tra gli stabilimenti di cui all'allegato al presente Piano, quelli da inserire nei programmi annuali ed acquisisce dagli Enti indicati al punto 3 dell'allegato H del D. Lgs. 105/2015 i nominativi dei dirigenti e funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dello stesso allegato H, da inserire nelle Commissioni, previo conferimento di specifico incarico da parte della Regione.

2.5.3 Procedure per l'effettuazione delle ispezioni ordinarie

Le ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 comma 6 del D. Lgs. 105/2015, ai sensi dei criteri e delle procedure indicate nell'allegato H, consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a:

- verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del D. Lgs. 105/2015;
- verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato B;
- verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
- verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel Rapporto di Sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015 e a quanto prescritto dall'autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;
- accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
- accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui al punto precedente nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
- verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
- verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 105/2015 siano state trasmesse al Comune.

Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, si applicano le disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D. Lgs. 105/2015. Le indicazioni riportate nell'allegato si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza (richieste, tipicamente, per una prima ispezione); la Regione potrà valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze di eventuali ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni punti del SGS-PIR, esse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D. Lgs. 105/2015.

Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un Rapporto finale d'ispezione, predisposto dalla Commissione. Il Rapporto deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definita dal gestore.

Il Rapporto deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le verifiche compiute per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione.

Nel caso in cui la Commissione incaricata individui nel corso di un'ispezione un caso grave di non conformità al D. Lgs. 105/2015 (ad es. una sostanziale inosservanza di uno degli adempimenti a carico del gestore, oppure carenze sostanziali nell'attuazione di uno o più elementi del SGS-PIR, tali da poter ritenere il sistema non attuato, ecc.), entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. 105/2015.

2.6 Procedure per le ispezioni straordinarie

Le ispezioni straordinarie sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e “quasi incidenti”, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 105/2015.

L'ispezione viene avviata come conseguenza di un atto della Regione (lettera d'incarico, decreto, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3, del D. Lgs. 105/2015.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione.

L'ispezione si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte; il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi dell'atto con cui è stato conferito l'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrato da verbali, dichiarazioni rese, copie di documenti acquisiti, ecc..

2.7 Cooperazione con le altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento

Il presente Piano ed i programmi ispettivi annuali sono resi disponibili dalla Regione alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle



DT/UOC Sostenibilità Ambientale e Controlli/UO Controlli Ambientali

prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti.

All.to: Foglio di calcolo del parametro di priorità P per ciascuno dei 55 stabilimenti di soglia inferiore presenti in Campania